



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

**Direzione Generale per le politiche dei
servizi per il lavoro (già DG mercato del
lavoro)**

A Tutti i soggetti in allegato
Loro sedi

Oggetto: Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche del 20 settembre 2011. Chiarimenti operativi.

Premessa

Con la presente nota operativa si forniscono chiarimenti rispetto alle recenti novità introdotte dal decreto ministeriale del 20 settembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2011.

Il decreto ministeriale stabilisce i dettagli operativi per l'esercizio dell'attività di intermediazione da parte dei nuovi soggetti autorizzati all'esercizio di tale attività dalla nuova formulazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 introdotta dall'articolo 29 del decreto legge 6 luglio 2011, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111.

Soggetti legittimati all'intermediazione ex. Art. 6

Il provvedimento in oggetto intende favorire, in un'ottica di sviluppo dei servizi per l'impiego, sia l'integrazione e la qualificazione dei servizi erogati che il potenziamento dei flussi informativi per rendere efficace ed efficiente la gestione delle politiche attive del lavoro di cui l'incontro tra domanda ed offerta risulta essere l'obiettivo principale della Strategia "Europa 2020".

La novella legislativa ha disciplinato l'aumento della platea di soggetti, pubblici e privati che sono autorizzati all'esercizio dell'attività di intermediazione, nonché l'obbligo, sanzionato, di comunicare tutte le informazioni utili al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro, raccolti nell'esercizio di tali attività.

Ciò premesso, anche facendo seguito a precedenti interventi, il decreto ministeriale fornisce, all'articolo 1, una serie di precisazioni dei termini utilizzati; tra questi, quello più importante risulta essere quello in ordine a "cliclavoro" ovvero il portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, per le sue caratteristiche tecniche ed organizzative, realizza la borsa continua nazionale del lavoro quale sistema di incontro tra domanda ed offerta di lavoro costituita da nodi regionali che cooperano attraverso il nodo di coordinamento nazionale.

Da questa definizione deriva che tutti gli obblighi di iscrizione e di comunicazione a cui il decreto fa riferimento si realizzano nel portale stesso.

I soggetti ai quali si applica la disciplina specifica del decreto ministeriale in parola sono:

- le Università statali e non statali, i consorzi universitari;
- gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari;

- i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, e le camere di commercio;
- le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;
- I patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità;
- i gestori di siti internet.

Esercizio dell'attività di intermediazione e iscrizione all'albo informatico

I soggetti ricordati al paragrafo precedente sono legittimati al solo esercizio dell'attività di intermediazione, a condizione che comunichino preventivamente a questo Ministero l'avvio dello svolgimento dell'attività stessa, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, introdotti dal citato articolo 29.

Allo scopo, è stata predisposta una procedura semplificata per l'iscrizione all'Albo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale del 20 settembre 2011, gestita attraverso specifiche funzionalità della piattaforma applicativa denominata "ALBO INFORMATICO", di seguito indicata come "sistema", raggiungibile da www.lavoro.gov.it e www.cliclavoro.gov.it.

L'applicazione è stata predisposta per agevolare e semplificare il ruolo dei soggetti autorizzati ex art. 6 ad operare all'interno del mercato del lavoro, in attuazione dei principi generali di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

Tali soggetti di seguito verranno indicati come "Nuovi soggetti" per distinguerli dalle altre agenzie per il lavoro non compresi in questo elenco, che per iscriversi all'albo dovranno continuare a seguire le procedure ordinarie indicate all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Per distinguere in modo inequivocabile tali "Nuovi soggetti", si ribadisce autorizzati al solo esercizio dell'attività di intermediazione, il comma 1 dell'articolo 4 del decreto ministeriale in oggetto aggiunge alla Sezione III dell'Albo la "Sub-Sezione III.1 – Regimi particolari di intermediazione".

Comunicazione inizio attività ed iscrizione all'Albo

All'interno del portale cliclavoro, nella sezione "Operatori", è disponibile il *form on line* per la comunicazione di inizio attività, secondo il modello di cui all'allegato 2 del citato decreto ministeriale, adottato dal comma 2 dell'articolo 4.

L'inserimento della comunicazione di inizio attività consente l'individuazione della tipologia di "Nuovo soggetto", selezionandola a seconda del soggetto che effettua la comunicazione medesima.

Al termine della compilazione del *form on line*, il "Nuovo soggetto" dovrà stampare tale form, sottoscriverlo, applicare la marca da bollo da € 14,62 debitamente annullata, inviarlo al seguente indirizzo: "Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale per le Politiche dei servizi per il lavoro – divisione II – via Fornovo, 8 – 00198 Roma", unitamente alla copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata.

Sembra utile ricordare che la procedura on line non sostituisce la comunicazione cartacea di inizio attività bensì semplifica la raccolta delle informazioni a sistema.

Al termine della procedura di comunicazione di inizio attività e successivamente al ricevimento dell'autocertificazione compilata secondo le modalità indicate al paragrafo precedente, questo Ministero invierà al "Nuovo soggetto" una mail contenente le credenziali di accesso e il codice identificativo di iscrizione al sistema.

Ricevute le credenziali il "Nuovo soggetto" potrà, accedendo al portale www.cliclavoro.gov.it:

- gestire la propria area riservata con i relativi servizi associati (invio e ricezione messaggi, contatti);
- inserire e modificare i dati delle proprie sedi operative;
- inserire *curriculum vitae*;
- inserire *vacancy*.

Queste ultime (*curricula* e *vacancies*), raccolte per l'esercizio dell'attività di intermediazione, costituiscono un esempio delle informazioni utili al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto ministeriale in parola.

Soggetti autorizzati a livello regionale

Le sezioni III, IV e V sono articolate in sub-sezioni regionali per contenere i soggetti autorizzati dalle singole Regioni allo svolgimento nei territori regionali delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione.

Pertanto le Regioni devono comunicare al "Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale per le Politiche dei servizi per il lavoro – divisione II – via Fornovo, 8 – 00198 Roma" l'elenco dei soggetti autorizzati, fornendo per ciascuno di essi tutte le informazioni (rappresentante legale, sede legale ed eventuali sedi operative, ecc.) contenute nell'Albo. Il Ministero provvederà ad inserire le informazioni nell'Albo medesimo al fine di darne opportuna conoscenza agli utenti interessati. Anche tali soggetti hanno i medesimi obblighi di tutte le Agenzie per il lavoro inserite nelle varie sezioni dell'Albo.

Università e Scuole

Anche le Università (e i consorzi universitari) e le Scuole devono seguire le procedure di dichiarazione di inizio attività e iscrizione all'albo illustrate nei paragrafi precedenti. Esse dovranno, però, inoltre dichiarare di aver pubblicato sui propri siti istituzionali i *curricula vitae* dei propri studenti fino ad un anno oltre la laurea. Tale adempimento costituisce un requisito essenziale per l'esercizio dell'attività di intermediazione secondo l'autorizzazione concessa dall'articolo 6 del citato decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 novellato dall'articolo 29 della legge n. 111/2011.

I commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto ministeriale del 20 settembre 2011 hanno individuato il modello di curriculum vitae dello studente che atenei e scuole devono conferire a cliclavoro secondo gli standard tecnici allegati alla presente nota operativa e che pertanto ne costituiscono parte integrante.

In base alla novella legislativa:

1. le Università devono:

- o pubblicare e rendere gratuitamente accessibili sui propri siti istituzionali i *curricula* dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data di conseguimento del titolo di studio.
- o iscriversi all'albo informatico secondo le modalità individuate nei paragrafi precedenti;
- o conferire a cliclavoro i *curricula* dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data di conseguimento del titolo di studio secondo gli standard tecnici allegati alla presente nota operativa.

2. Le Scuole devono:

- o pubblicare e rendere gratuitamente accessibili sui propri siti istituzionali i *curricula* dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data di conseguimento del titolo di studio.
- o iscriversi all'albo informatico secondo le modalità individuate nei paragrafi precedenti;
- o conferire a cliclavoro i *curricula* dei propri studenti limitatamente all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data di conseguimento del titolo di studio secondo gli standard tecnici allegati alla presente nota operativa.

Essi pertanto si configurano come veri intermediari e in quanto tali riceveranno gli eventuali messaggi dei datori di lavoro interessati ai *curricula* degli studenti per valutare se metterli in contatto e realizzare l'incrocio tra domanda ed offerta di lavoro.

E' per questo motivo che, qualora le aziende si rivolgano a Scuole ed Atenei con delle richieste di personale, queste dovranno pubblicare la *vacancy* corrispondente con le modalità e gli standard pubblicati su cliclavoro.

Nella pubblicazione dei *curricula* le scuole e le università devono esclusivamente garantire adeguata informativa nelle forme previste dall'articolo 13 del Codice della privacy, non essendo necessario alcun consenso specifico, in quanto la raccolta e la diffusione dei *curricula* è necessaria per l'esercizio dell'attività di intermediazione, prevista da una disposizione di legge (articolo 6, d.lgs. n. 276/2003).

Gli studenti che non vorranno che i propri *curricula* vengano pubblicati dovranno esprimere diniego formale alle Università di appartenenza.

La sezione specifica del portale cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) conterrà tutte le modalità di conferimento, aggiornamento delle informazioni contenute nei *curricula vitae*, le azioni da svolgere in caso di trasferimento da un ateneo all'altro e ogni altra utile informazione alla gestione dei dati.

Il Ministero ha inoltre attivato un servizio di assistenza all'utente raggiungibile inviando una mail a clic4help@lavoro.gov.it.

Conclusioni

Le procedure sopra descritte si inseriscono negli interventi di semplificazione che questa amministrazione ha attivato da tempo a supporto della riforma dei servizi per il lavoro, i cui risultati in termini di trasparenza, fruibilità delle informazioni e cooperazione interistituzionale possono essere massimizzati con la collaborazione di tutti gli attori a cui la presente nota operativa è indirizzata, ai quali si chiede, ciascuno per la propria competenza, di portare a conoscenza di tutti i propri referenti questa nota operativa che, in ogni caso, è pubblicata contestualmente sul sito istituzionale di questo Ministero (www.lavoro.gov.it) e sul portale cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it).

Il direttore generale
Dott.ssa Grazia Strano
